

REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2002 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2002****relativo alla sospensione della pesca del cicerello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di cicerello per il 2002, alla condizione ripresa nella nota 2 per tale stock.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di cicerello nelle acque della zona CIEM IIa, mare

del Nord (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito, hanno esaurito il loro contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di cicerello nelle acque della zona CIEM IIa, mare del Nord (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito, abbiano esaurito il contingente assegnato agli Stati membri per il 2002.

La pesca del cicerello nelle acque della zona CIEM IIa, mare del Nord (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito, è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.